COMMISSIONI RIUNITE

**AFFARI ESTERI (III) — GIUSTIZIA (IV)**

**1.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE

**GILBERTO BONALUMI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione ed approvazione):

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (2279) . . . . . 3

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* . . . . . 3, 4, 5

BONFIGLIO ANGELO, *Relatore per la IV Commissione* . . . . . 3

BORRI ANDREA, *Relatore per la III Commissione* . . . . . 4

MACIS FRANCESCO . . . . . 5

MARTINAZZOLI FERMO MINO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . . 4

RAUTI GIUSEPPE . . . . . 5

**Votazione segreta:**

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* . . . . . 5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

**Discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 (Approvato dal Senato) (2279).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 », già approvato dal Senato nella seduta del 14 novembre 1984.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bonfiglio ha facoltà di svolgere la relazione.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore per la IV Commissione.* Onorevoli colleghi, la mia relazione può essere « tacitiana », in quanto il Senato ha già eliminato le questioni marginali che il testo originario poteva presentare. In sostanza, si tratta di questo: lo Stato italiano ha aderito fin dal 1973 alla convenzione di New York con cui gli Stati membri dell'ONU, in vista dell'*escalation* del terrorismo internazionale che ha preso come bersaglio, in modo addirittura cruento, i soggetti che espletano funzioni particolari nell'ambito dell'attività diplomatica, hanno deciso di accordare una tutela penale particolarmente intensa a questi soggetti. Sulla base di questa convenzione, per altro ratificata dall'Italia con la legge 8 luglio 1977, n. 485, è sorta l'esigenza di una normativa di attuazione che ne consenta la pratica realizzazione.

Il provvedimento, esitato dal Senato e, per la verità, approvato fin dalla precedente legislatura, consta di quattro articoli: nel primo, con la salvaguardia delle norme di cui al capo IV del titolo I del libro II del codice penale, e cioè delle norme penali che prevedono figure di reati particolari per quanto riguarda i delitti contro i Capi di Stato esteri, e quindi attraverso un'applicazione del noto principio *genus per speciem derogatur,* si inaspriscono le pene, aumentandole da un terzo alla metà, per le ipotesi ordinarie di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione in danno di persona cui fa riferimento la convenzione di New York. Qui vorrei fare una notazione (non ritengo però che possa essere di tale intensità da determinare un ritorno del disegno di legge al Senato) soprattutto cogliendo al volo la presenza del ministro che è un addetto ai lavori tra i più qualificati: in riferimento all'implicanza funzionale dei soggetti passivi, nell'articolo 1 si dice: « quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa ». L'avverbio « indirettamente » potrebbe creare in sede applicativa tutta una serie di problemi interpretativi. Il codice Rocco all'articolo 341 dice: « a causa o nell'esercizio delle funzioni », risolvendo sul piano pratico questa questione, perché, quando è di scena il problema della causalità, possono sorgere distinzioni sottili.

Ad ogni modo, il Senato ha sfoltito molto la normativa, acquisendo i suggerimenti contenuti in un parere esemplare, brevissimo, perché racchiude questa

straordinaria capacità di esprimere cose essenziali in pochissime righe, del compianto senatore Sandulli, che aveva manifestato alcune riserve proprio sulla questione della compatibilità di questa norma con gli articoli 10 e 26 della Costituzione, dei quali ci dovremmo occupare fra non molto.

Il testo così com'è, sulla base di emendamenti accolti dal Senato, non presenta problemi, per cui propongo alle Commissioni di approvarlo in via definitiva, affinché questa convenzione possa finalmente avere lo strumento per la sua pratica attuazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANDREA BORRI. Penso che non ci sia niente da aggiungere alla relazione svolta dal collega Bonfiglio. Il testo del disegno di legge al nostro esame è molto stringato, poiché dagli 11 articoli della stesura esaminata dal Senato è stato ridotto ai 4 articoli di cui oggi consta. Anch'io sono del parere, come il collega Bonfiglio, che non si debba attardare l'*iter* di questo disegno di legge, in modo da dare piena attuazione nel nostro ordinamento giuridico alle convenzioni stipulate fra gli stati membri dell'ONU di New York il 14 dicembre 1973.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Voglio anch'io sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge del quale, a suo tempo, sono stato relatore al Senato. Si tratta di un provvedimento nato sotto una congiunzione astrale sfavorevole, che ha avuto un *iter* molto travagliato, ma che, indubbiamente, realizza un corretto equilibrio tra le norme del nostro ordinamento giuridico e l'oggetto della convenzione di New York.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(*È approvato*).

ART. 2.

È punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

*a*) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;

*b*) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che goda della speciale protezione prevista dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le perso-

ne internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;

*c*) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 5, nell'articolo 6, paragrafo 1, e nell'articolo 11 della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO MACIS. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista, per le ragioni esposte dal relatore e per i motivi di urgenza che sono stati sottolineati dal ministro.

GIUSEPPE RAUTI. A nome del movimento sociale-destra nazionale annuncio il voto favorevole, pur dovendo sottolineare che, dal momento che questi provvedimenti affrontano sempre problemi concreti, non ci si spiega poi il lunghissimo lasso di tempo che intercorre per arrivare alla loro pratica attuazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di attuazione della convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 » (*Approvato dal Senato*) (2279):

Presenti e votanti . . . 46
Maggioranza . . . . . 24
Voti favorevoli . . . 46
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Armato, Bianco, Bochicchio Schelotto, Bonalumi, Bonfiglio, Borri, Bottari, Canullo, Cattanei, Ciocci, Crippa, Crucianelli, Curcio, Dell'Andro, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macaluso, Macis, Malfatti, Masina, Mora, Nicotra, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Petruccioli, Piccoli, Pontello, Portatadino, Pujia, Radi, Rauti, Rizzo, Rossino, Russo Francesco, Russo Raffaele, Sandirocco, Sanlorenzo, Scarlato, Silvestri, Trabacchi, Trantino, Trebbi e Tremaglia.

**La seduta termina alle 9,50.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO